

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI MEZZO PER TRASPORTO SANITARIO

TRA

l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.), con sede legale in Milano, Via A. Campanini n. 6, Cap 20124, P. IVA e C.F. 11513540960, pec protocollo@pec.areu.lombardia.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - "Comodante",

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova, con sede in 46100 Mantova, in Strada Lago Paiolo n. 10, P.IVA 02481840201, pec protocollogenerale@pec.asst-mantova.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* – "Comodatario",

di seguito congiuntamente indicate anche quali "le Parti",

premesso che:

- l'AAT 118 di Mantova fornisce all'A.S.S.T. puntuale supporto sui trasporti interni e secondari esterni da punto di vista dei mezzi su ruota, mettendo a disposizione un mezzo su gomma in quella giornata non impegnato, mezzo che la COTA allestisce ed utilizza (soprattutto quando i mezzi identificati MN 4 e MN 5 sono fermi per manutenzione straordinaria);
- rispetto alle esigenze di A.S.S.T. è intenzione delle Parti attivare un rapporto di collaborazione con ad oggetto il comodato d'uso con AREU per mezzo di trasporto sguarnito di equipaggio, in modo tale da non dover ricorrere a puntuali richieste nelle more della disponibilità;

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E DESTINAZIONE D'USO

1.1. A.R.E.U. concede in comodato d'uso all'A.S.S.T. di Mantova – che accetta per sé e per i propri aventi causa – la disponibilità di un mezzo di trasporto su ruote sguarnito di equipaggio per i trasporti interni e secondari esterni di cui necessita l'A.S.S.T. che a sua volta ha l'obbligo di restituire il bene alla scadenza pattuita.

ART. 2 – OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO

2.1. Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia esclusivamente per lo scopo di cui all'art. 1.

2.2. Il Comodatario non può concedere a sua volta ad ulteriore soggetto l'utilizzo del veicolo a titolo di subcomodato.

2.3. Se il Comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il Comodante può chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.

2.4. Sono a carico del Comodatario eventuali autorizzazioni e/o adempimenti derivanti dalla stipulazione del presente contratto.

ART. 3 - REGISTRAZIONE

3.1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ad opera della parte che se ne vorrà avvalere.

ART. 4 – DURATA

4.1. Il contratto ha durata di anni 1 (UNO) con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.

4.2. Entrambe le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni agli indirizzi seguenti:

- per il Comodante: protocollo@pec.areu.lombardia.it

- per il Comodatario: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

ART. 5 - CONTROVERSIE

5.1. In caso di controversie non componibili amichevolmente, le Parti convengono e stipulano la competenza esclusiva del Foro di Mantova.

ART. 6 - RINVIO

12.1. Per tutto quanto ivi non previsto, le Parti rinviando agli artt. 1803 e seguenti del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza

(in persona del legale rappresentante *pro tempore*)

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
di Mantova

(in persona del legale rappresentante *pro tempore*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.l. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.